



Aula 'B'

20735.07

~~ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI~~

3 OTT. 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Ettore	MERCURIO	- Presidente -	R.G.N. 27483/04
Dott. Pietro	CUOCO	- Rel. Consigliere -	2077/05
Dott. Alessandro	DE RENZIS	- Consigliere -	Cron. 20735
Dott. Maura	LA TERZA	- Consigliere -	Rep.
Dott. Giovanni	AMOROSO	- Consigliere -	Ud.22/05/07

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

I.N.P.G.I. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI
GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso
lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che la rappresenta
e difende, giusta delega in atti;

- 3 OTT. 2007

- ricorrente -

contro

GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE POLITGRAFICA SPA;

- intimato -

2007 e sul 2° ricorso n° 02077/05 proposto da:

1680 GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE POLIGRAFICA SPA, in

persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA CIRCONVALLAZIONE

CLODIA 36/A, presso lo studio dell'avvocato PISANI

FABIO, rappresentata e difesa dall'avvocato EQUIZZI

AGOSTINO, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

I.N.P.G.I. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI

GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso

lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che la rappresenta

e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 4685/03 della Corte d'Appello

di ROMA, depositata il 12/12/03 - R.G.N. 7240/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 22/05/07 dal Consigliere Dott. Pietro

CUOCO;

udito l'Avvocato BOER;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per

l'accoglimento del ricorso principale e rigetto del

ricorso incidentale.

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Roma la GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE POLIGRAFICA S.p.a. propose opposizione al decreto ingiuntivo con cui era stato richiesto il pagamento all'I.N.P.G.I. di contributi e somme aggiuntive relative al rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato con il giornalista.

Il Tribunale respinse l'opposizione. Con sentenza del 12 dicembre 2003 la Corte d'Appello di Roma, revocando il decreto ingiuntivo, condannò la Società al pagamento dei soli contributi per EURO 9.389,84.

Afferma il giudice che, come è incontestato in fatto e documentalmente accertato, la Società ha usufruito della prestazione del Melilli dal 1992 al 1994 con contratti di sostituzione di altri giornalisti impiegati a tempo pieno ed assenti per ferie; ed in esecuzione del contratto e nell'irrelevanza della relativa formale qualificazione data dalle parti, è stato pienamente inserito nella redazione del quotidiano senza svolgere attività lavorativa per altri soggetti, ed ha svolto la stessa attività dei colleghi sostituiti: acquisizione quotidiana di notizie ed informazioni da molteplici fonti, elaborazione di servizi su materie varie, volta per volta assegnategli nella redazione.

Per l'avvenuto pagamento dei contributi e per gli effetti previsti dall'art. 1189 cod. civ. nonché per la nuova disciplina prevista dall'art. 116 della Legge n. 338 del 2000, le sanzioni e gli interessi sono da escludersi.

Per la cassazione di questa sentenza l'I.N.P.G.I. propone ricorso articolato in un unico motivo e coltivato con memoria; la GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE POLIGRAFICA S.p.a. resiste con controricorso e

propone ricorso incidentale condizionato, cui l'I.N.P.G.I. a sua volta resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 1189 cod. civ. e dell'art. 116 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 nonché difetto di motivazione, il ricorrente principale sostiene che il giudice ha erroneamente accolto la subordinata domanda diretta ad escludere, in applicazione dell'art. 1189 cod. civ. e dell'art. 116 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, il pagamento di sanzioni ed interessi.

Ed invero, l'applicazione dell'art. 1189 cod. civ. presuppone che, nel ritenere la sussistenza dell'obbligo contributivo con l'I.N.P.S. (anziché con l'I.N.P.G.I.), la Società non versasse in alcuna colpa. Ciò la Società, a conoscenza della prestazione effettuata dal dipendente e diffidata con lettera del 2 aprile 1997, non poteva invocare.

L'art. 116 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 non ha effetto retroattivo (Cass. 26 novembre 2002 n. 16699).

2. Denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 33 e 63 della Legge 3 febbraio 1963 n. 69 e dell'art. 2697 cod. civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente incidentale sostiene che

2.a. poiché l'addestramento teorico, ritenuto dal giudice elemento necessario per la sussistenza del rapporto di pratica giornalistica, non è stato provato, né è stato provato che al siano stati affidati "servizi su materie varie tutte di volta in volta assegnate all'interno

Luovo

della redazione” (come immotivatamente ritenuto in sentenza), il ritenuto rapporto di praticantato non sussiste;

2.b. erroneamente è stato ritenuto l'effetto retroattivo dell'iscrizione.

3. I ricorsi, oggettivamente e soggettivamente connessi, devono essere preliminarmente riuniti.

4. Il ricorso incidentale, che, avendo per oggetto la stessa sussistenza del ritenuto rapporto di praticantato, deve essere esaminato preliminarmente, è infondato.

4.a. La prestazione di pratica giornalistica è stata ritenuta dal primo giudice, con valutazione condivisa dal giudice d'appello, non solo sulla base della deliberazione del Consiglio dell'Ordine, bensì (con argomentazione autonomamente sufficiente a giustificare la decisione) sulla base del lavoro effettivamente prestato.

Il giudicante ritiene “incontestati e documentalmente accertati” alcuni elementi: ed in particolare, il fatto che la prestazione del [] è stata svolta in base a “contratti di sostituzione di altri giornalisti normalmente impiegati a tempo pieno ed assenti per ferie, con pieno inserimento nella redazione del quotidiano, e con i medesimi obblighi dei colleghi sostituiti, con acquisizione quotidiana di notizie ed informazioni da varie fonti, di elaborazione di servizi su materie varie tutte di volta in volta assegnate all'interno della redazione”.

Nei confronti di questa articolata e motivata argomentazione, la ricorrente incidentale non propone alcuna conferente censura, né indica alcun elemento potenzialmente idoneo e trascurato dal giudicante.

4.b. Per l'art. 3 del D.P.R. 21 settembre 1993 n. 384, l'iscrizione nel registro dei praticanti decorre dalla data di effettivo inizio del tirocinio, dichiarata dal direttore od accertata dal competente Consiglio regionale od in seconda istanza dal Consiglio nazionale.

D'altro canto, come affermato da questa Corte, ove un lavoratore subordinato che di fatto svolga mansioni di giornalista professionista pur senza essere a ciò abilitato venga successivamente iscritto con effetto retroattivo nell'apposito Albo dal Consiglio dell'Ordine, nel rapporto assicurativo all'I.N.P.S. si sostituisce l'I.N.P.G.I., che ha diritto al pagamento dei contributi con riferimento all'iscrizione così come retrodatata (*e plurimis*, Cass. n. 7020 del 2000).

5. Il ricorso principale è fondato. L'art. 1189 cod. civ. presuppone l'errore scusabile (Cass. 27 ottobre 2005 n. 20906), la cui prova è a carico di colui che l'invoca (né il datore – ciò va detto per mera esigenza di completezza – può ignorare il contenuto del rapporto di lavoro della propria dipendente, con il proprio conseguente obbligo; su tale obbligo, comprensivo della somma aggiuntiva a titolo di sanzione, Cass. n. 7020 del 2000).

Eguale è a dirsi per l'art. 116 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388.

Per quanto riguarda questa disposizione, è da affermare che da un canto l'art. 116 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 non ha effetto retroattivo (Cass. 26 novembre 2002 n. 16699; Cass. Sez. Un. n. 4808 del 2005).

D'altro canto, come affermato da questa Corte, in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'I.N.P.G.I., privatizzato ai sensi del Decreto legislativo n. 509 del 1994, la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 116 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 non si applica automaticamente (Cass. 12 maggio 2006 n. 11023).

Nel caso in esame, la contraria affermazione del giudice è infondata.

6. Il ricorso incidentale deve essere respinto. Con l'accoglimento del ricorso principale, la sentenza deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata a contiguo giudice di merito, che applicherà gli indicati principi (*sub* "5."), nel contempo provvedendo alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

P Q M

La Corte riunisce i ricorsi; respinge il ricorso incidentale; accoglie il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte d'Appello di Roma, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2007.

Il Consigliere estensore



Il Presidente

